

# UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

## SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO

(Comuni di: Bellino, Brondello, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole,  
Frassino, Isasca, Melle, Oncino, Piasco, Pontechianale, Rossana,  
Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo)

Piazza Marconi, 5 – 12020 Frassino (CN)  
Tel. 0175.970611 – Fax 0175.970650  
www.uniovevallevaraita.it  
sportellounico@vallevaraita.cn.it  
PEC: suap.monviso@legalmail.it

Protocollo N. 0000375 /195/2015 S.U.

D.M. 10/11/2011 ART. 3  
Marca da bollo da € 16,00 annullata e  
conservata in originale a cura del  
richiedente, riportante i seguenti estremi:  
Data: 13/01/2016  
Identificativo: 01130104992354

**Pratica SUAP N. 195/2015**

### PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 2/2016 DEL PROCEDIMENTO UNICO

#### IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA

Vista la domanda di procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., presentata in data 24/06/2015, prot. 2450/2015, dal Sig. Deaglio Paolo, nato a TORINO il 22/04/1951, residente in Via Venasca n. 2 a PIASCO, Codice fiscale DGLPLA51D22L219Y, in qualità di legale rappresentante della ditta:

**– CALCE PIASCO S.R.L. con sede in Via Venasca n. 38 a PIASCO, Partita IVA 00764310041**

per il riesame con valenza di rinnovo per Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativa all'impianto IPPC Calce Piasco (produzione calce viva), sito in Via Venasca n. 38 del Comune di PIASCO;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, firmata dal Presidente della Comunità Montana Valle del Monviso e dai Sindaci dei Comuni associati in data 07/10/2011, ora trasferita all'Unione Montana Valle Varaita;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Montana Valle Varaita nr. 1 del 08/01/2016, con il quale viene conferito l'incarico di direzione dello Sportello Unico ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sopra citata;

Considerato che l'istanza di cui sopra ha dato luogo all'avvio del procedimento unico, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. in data 25/06/2015;

Atteso che nel procedimento sono stati coinvolti:

- Provincia di Cuneo;
- Comune di PIASCO;

Dato atto che la conferenza dei servizi, ai sensi all'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è stata convocata e gestita direttamente dalla Provincia di Cuneo, come richiesto da questo SUAP con nota prot. 2543 del 25/06/2015, in forza dell'accordo di collaborazione in essere;

Per quanto sopra gli enti competenti ad esprimersi nel merito, sono stati convocati in conferenza dei servizi direttamente dalla Provincia di Cuneo, come risulta dai relativi verbali;

Preso atto delle seguenti determinazioni conclusive delle Amministrazioni competenti, con le quali vengono dati i consensi all'esercizio dell'attività:

- Parere favorevole in ordine al riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciato dalla Provincia di Cuneo in data 21/12/2015 prot. 119483, in qualità di Autorità competente ai sensi del già citato art. 29-octies;

Vista la documentazione integrativa pervenuta via PEC in data 13/01/2016, assunta al prot. 120 del 15/01/2016;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

il Responsabile della Struttura Unica per le attività produttive della Comunità Montana Valli del Monviso, assume il seguente

### **PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO**

1. Sulla scorta dei consensi delle Amministrazioni competenti, è concluso favorevolmente il procedimento relativo al **riesame con valenza di rinnovo per Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativa all'impianto IPPC Calce Piasco (produzione calce viva)**, sito in Via Venasca n. 38 del Comune di PIASCO, in capo alla Ditta CALCE PIASCO S.R.L. generalizzata in premessa;
2. Il Provvedimento Conclusivo, quale titolo unico, è rilasciato subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei seguenti atti che si allegano a far parte integrante del presente documento:
  - Parere favorevole in ordine al riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciato dalla Provincia di Cuneo in data 21/12/2015 prot. 119483, in qualità di Autorità competente ai sensi del già citato art. 29-octies;
3. Il presente provvedimento, firmato digitalmente, viene inviato al soggetto richiedente (o suo procuratore) mediante posta elettronica certificata. Copia dello stesso, con pari modalità, viene trasmesso alle Amministrazioni interessate, nonché pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e del Comune interessato.
4. Il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi di legge, è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
5. Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Frassino, li 03/02/2016

**Il Responsabile della Struttura**  
*(Astesano dott. Mauro)*  
documento firmato digitalmente

Nota: ai sensi della legge 147/2013, art. 1 comma 594 Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente: «5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE**  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
Via Massimo D’Azeglio 8 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/17  
Rif. Pratica n. 17

**Parere SUAP** per riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione integrata ambientale Ditta CALCE PIASCO Srl con sede legale ed operativa in Piasco, Via Venasca, 38 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

**Attività IPPC: 3.1b)** “Produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno”;

SUAP Comunità Montana Valli del Monviso 195/2015

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- con Provvedimento Dirigenziale n. 375 del 17/05/2013 è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della ditta CALCE PIASCO S.p.A. con sede legale in Piasco per lo stabilimento sito in Piasco – Via Venasca, 38 per l’**Attività IPPC: 3.1** “Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi e altri tipi di forni”;
- in data 25 giugno 2015, è pervenuta l’istanza di riesame, con valenza di rinnovo, della ditta CALCE PIASCO S.p.A. con sede legale ed operativa in Piasco, Via Venasca, 38 - P. IVA 00764310041 - Pratica n.195/2015 dello Sportello Unico Associato Comunità Montana Valli del Monviso. La suddetta istanza è stata presentata a seguito dell’emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 09/04/2013) relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75 UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- con nota prot. n. 67414 del 07/07/2015 è stata convocata, per il giorno 26 agosto 2015 la Conferenza di Servizi di cui all’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Piasco, il Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda Regionale S.L. CN1 di Saluzzo, il Responsabile dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Società A.I.G.O.S.r.l. gestore della pubblica fognatura, nonché la ditta CALCE PIASCO S.p.A quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - il Dirigente, che presiede la seduta e un funzionario tecnico per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;

- l'Assessore ai Lavori Pubblici ed il Tecnico del Comune di Piasco;
  - un Collaboratore Tecnico Professionale del Dipartimento ARPA di Cuneo;
  - l'Amministratore Delegato ed un consulente tecnico per la ditta CALCE PIASCO S.p.A.;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
  - al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato al presente parere di cui ne costituisce parte integrante;
  - con nota prot. n. 83731 del 2/09/2015, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
  - con nota pervenuta alla Provincia in data 25/09/2015, la Ditta CALCE PIASCO SpA ha trasmesso la documentazione richiesta, utile per chiarire le incompletezze e le criticità emerse;
  - in data 14/12/2015 è pervenuta alla Provincia la comunicazione di variazione della ragione sociale da CALCE PIASCO S.p.A. a CALCE PIASCO S.r.l., a far data dal 10/12/2015;

#### ritenuto

- o che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento contenuti nella Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013 (BAT Conclusions);
- o necessario recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" evidenziando che:
  - la ditta dovrà, altresì, adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alla garanzie finanziarie di cui al comma 9 – septies dell'art. 29 – sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nonché dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
    - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
    - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- o che **non** siano accoglibili le conclusioni formulate dall'azienda riguardo alla non necessità di fornire la relazione di riferimento, sulla base della verifica di fattibilità condotta ai sensi D.M 272/2014. Quanto sopra in relazione alla presenza del serbatoio per il gasolio interrato installato nel 1963, che non fornisce adeguate garanzie di sicurezza rispetto ad altre soluzioni tecniche;
- o necessario, qualora la suddetta situazione permanga, che l'azienda predisponga entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo, la relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014, così come indicato dalla nota della Regione Piemonte, Direzione Ambiente prot.n. 13.200.50/DISP/AIA (prot.prov. 19486 del 26/02/2015);

#### visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (2013/163/UE);
- il D.M. 13/11/2014, n. 272 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

#### **DATO ATTO CHE**

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;

- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- per i punti di emissione nuovi o modificati, l'Impresa deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A, al Sindaco e per conoscenza allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Cuneo – ed al Sindaco del Comune di Piasco, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**atteso che** ai fini del presente atto, giusto rinvio all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si è provveduto al rispetto, con idonea modalità, dei principi di cui all'art. 3;

**dato atto che** è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visti** gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

- **in ordine al riesame con valenza di rinnovo**, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, in capo alla ditta CALCE PIASCO S.r.l. - P.I.VA 00764310041 - con sede legale in Piasco per lo stabilimento sito in Piasco – Via Venasca, 38, per l'Attività IPPC: **3.1b)** " Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno";
- a condizione che vengano rispettati:
  - i limiti e le prescrizioni, indicate nell'Allegato tecnico 1;
  - la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

**Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto;**

### **EVIDENZIA CHE**

- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente;
- la ditta dovrà, altresì, adeguarsi alle disposizioni del decreto relativo alle garanzie finanziarie di cui al comma 9 – septies dell'art. 29 – sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Luciano FANTINO

#### **Funzionari estensori**

p.i Ornella Siracusa  
p.i. Guido MARINO  
Sarale Elena



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Riesame con valenza di rinnovo

**CALCE PIASCO S.r.l. - Piasco**

**ALLEGATO TECNICO 1**

<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....</b>	<b>7</b>
<b>ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE.....</b>	<b>7</b>
Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute .....	7
<b>ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC.....</b>	<b>8</b>
Confronto con MTD.....	8
<b>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI.....</b>	<b>9</b>
Ciclo produttivo .....	9
Uso dell'energia.....	10
Emissioni in atmosfera.....	11
Scarichi acque reflue .....	16
Emissione sonora .....	17
Adempimenti in merito all'applicazione del D.M. 272/2014.....	18

## Inquadramento territoriale ed ambientale

L'impianto della Ditta CALCE PIASCO S.r.l. è localizzato nel Comune di Piasco, Fraz. Sant'Antonio, Via Venasca, 38. Rispetto alla situazione urbanistica esaminata in occasione del rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale non vi sono state modifiche significative.

L'area dello stabilimento confina a Sud-Est e Sud-Ovest con un'area mista residenziale e produttiva, mentre sugli altri lati non vi sono abitazioni o attività produttive o commerciali.

Il Comune di Piasco non è inserito nelle zone di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 43.

Rispetto alla situazione descritta nel rinnovo dell'AIA, si precisa che il Comune di Piasco ha aggiornato la propria classificazione acustica con provvedimento DCC n. 2 del 24/02/2014. Lo stabilimento in parola è stato posto in classe acustica V, con fascia cuscinetto in classe IV, per giungere successivamente alle aree in classe III. Non si è in presenza di alcun accostamento critico.

## Assetto impiantistico attuale

### ***Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute***

La situazione impiantistica è coerente con quanto emerso in sede istruttoria per il rinnovo dell'AIA. Il calcare proveniente dalla cava della Ditta ubicata nel Comune di Rossana, Loc. Rivasse-Tarditi, è avviato a cinque forni di cottura statici a tino unico verticale, nei quali viene dapprima riscaldato poi cotto a temperatura di circa 900/1000 °C dando origine, per dissociazione, alla calce viva che viene raffreddata prima di essere estratta. Il calcare e il carbone vengono immessi dall'alto per la cottura, mentre eventuali altri combustibili (metano, olio combustibile BTZ) sono immessi al piano delle bocche di fuoco. La calce viene estratta dallo scarico in basso e di qui avviata in parte alla vendita e in parte alla produzione di grassello, calce idrata, calce agricola e malte effettuata all'interno del complesso IPPC. Il ciclo di lavorazione si distribuisce sulle 24 ore solo per la fase di cottura, mentre le altre linee di produzione grassello, calce idrata, calce agricola e malte si svolgono in turni di 8 ore/giorno.

L'energia termica necessaria per la decarbonatazione del calcare viene prodotta mediante l'impiego di tre tipologie di combustibile: carbone antracite, metano di rete e olio combustibile BTZ. Quest'ultimo non è più stato utilizzato a partire dal 2003. Il consumo di energia termica è uno degli impatti ambientali più significativi negli impianti destinati alla produzione di calce in quanto il processo chimico di decarbonatazione richiede una grande quantità di energia termica, pari a circa 4.000 kJ per chilogrammo di calce prodotta.

Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'Impresa sono polveri (di cui una parte come PM10), NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, CO e CO<sub>2</sub> e derivano principalmente dai cinque forni per la produzione calce e dalle fasi di movimentazione semilavorati e prodotti finiti. Le emissioni derivanti dai forni 1-4 sono riunite e convogliate al medesimo sistema di abbattimento. Sia le emissioni dei forni 1-4 che le emissioni derivanti dal forno 5, durante le fasi di avviamento (3 avviamenti/anno complessivi, della durata di 4 giorni ciascuno), sono inviate direttamente in atmosfera, bypassando i sistemi di filtri a maniche, al fine di evitare che i fumi freddi ed umidi impacchino il filtro.

L'acqua industriale viene derivata da un corso d'acqua superficiale ed utilizzata, principalmente, per la produzione di grassello (7.500 ÷ 7.680 m<sup>3</sup>/anno), di calce idrata (243 ÷ 480 m<sup>3</sup>/anno) e di malta fine (90 m<sup>3</sup>/anno). Per la produzione del grassello viene, inoltre, utilizzata una quota parte di acqua, recuperata per allontanamento dalla superficie delle vasche di stagionatura, pari a circa 7 m<sup>3</sup> giornalieri. Nessuna attività del sito ha scarichi derivanti dalle lavorazioni tecnologiche, in quanto l'acqua utilizzata viene trasformata in vapore o entra nella composizione del prodotto finito. Le acque reflue domestiche prodotte all'interno dello stabilimento sono recapitate in pubblica

fognatura. Tali scarichi non sono soggetti ad autorizzazione, ma devono rispettare il disciplinare del Gestore.

Nello stabilimento della Calce Piasco parte degli scarti sono riciclati all'interno del medesimo ciclo produttivo. I rifiuti prodotti ed avviati al recupero od allo smaltimento sono gestiti nella forma del deposito temporaneo per poi essere affidati a soggetti terzi.

L'azienda ha manifestato l'intenzione di avviare la produzione di una nuova malta predosata contenente canupolo (parte legnosa della pianta di canapa); è stato realizzato un impianto pilota per la miscelazione del grassello, della calce idrata, del canupolo con palline di vetro per la produzione di due malte a diverso contenuto di umidità. Tale attività necessita di ulteriori aspirazioni sul miscelatore e sul dosatore, opportunamente trattate con re-immissione in ambiente di lavoro, nonché comporta la realizzazione di un nuovo punto di emissione – da considerarsi con inquinanti trascurabili – riferito ad un silos di stoccaggio da 60 m<sup>3</sup> che alimenta la tramoggia pesatrice del suddetto impianto ( punto di emissione E25).

All'interno dell'azienda – come già risultava dall'AIA rilasciata – permane il deposito di olio combustibile denso BTZ autorizzato con Decreto Prefettizio n 266/7.D.8/Sett. 1° del 3 maggio 2000, con capacità complessiva pari a 330,5 m<sup>3</sup>, così composto :

- n. 2 serbatoi metallici fuori terra da m<sup>3</sup> 31 cadauno, con forma cilindrica ad asse orizzontale (diametro 2500 mm e lunghezza 6700 mm), costruiti con lamiera di acciaio dello spessore di 6 mm; anno di installazione 1980;
- n. 1 serbatoio in cemento armato fuori terra da m<sup>3</sup> 65, con forma parallelepipedica (larghezza 4600 mm, lunghezza 6750 mm, altezza 2100 mm); anno di installazione 1955;
- n. 1 serbatoio metallico fuori terra da m<sup>3</sup> 203,5 con forma cilindrica ad asse verticale (diametro 6000 mm e altezza 7200 mm) costruito con lamiere di acciaio a spessore variabile da 7mm (fondo) fino a 4 mm (virola superiore); anno di installazione 1963;
- il bacino di contenimento (unico) della capacità totale di 130 m<sup>3</sup> circa è formato da un muro perimetrale in cemento armato con spessore di 180 mm, altezza 850 mm e pavimento in battuto di cemento.

E' presente un piccolo serbatoio interrato da 4,5 m<sup>3</sup> per il gasolio per autotrazione che alimenta la colonnina di distribuzione. Installato nel 1963, realizzato in acciaio al carbonio spesso 5 mm, protetto da rivestimento in catrame bituminoso, interrato a parete semplice, è sottoposto a controlli periodici di tenuta; l'ultimo effettuato con prova a pressione nel 2014, con esito positivo.

#### Adempimenti in merito all'applicazione del D.M. 272/2014 (relazione di riferimento)

Sulla base delle valutazioni condotte riguardanti le modalità di stoccaggio e di movimentazione delle sostanze individuate, l'azienda sottolinea che non vi è possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee e pertanto non ritiene necessaria la relazione di riferimento. La suddetta conclusione non viene condivisa in relazione alla presenza del serbatoio per il gasolio interrato a parete singola ed installato nel 1963, che non fornisce adeguate garanzie di sicurezza rispetto ad altre soluzioni tecniche.

## **Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC**

### Confronto con MTD

Il confronto con le MTD era stato condotto in occasione del rinnovo dell'AIA richiedendo alcuni adeguamenti alle BAT Conclusions di settore, poiché pubblicate in data antecedente all'emissione del provvedimento autorizzativo. In particolare, sono stati chiesti gli adeguamenti ai BAT-AEL – entro il 09/04/2017. Dai controlli effettuati non sussistono criticità e risultano già rispettati tali limiti.

Per tutte le attività non assoggettate alla disciplina IPPC verranno riprese le prescrizioni impartite con il provvedimento di rinnovo.

Relativamente alla situazione inerente la diffusione di polveri dalle attività svolte, si ribadisce quanto emerso nel corso dell'istruttoria per il rinnovo dell'AIA, vale a dire che è stata investigata la possibilità di realizzare ulteriori interventi di riduzione delle emissioni diffuse di polveri, tuttavia è emerso che tali interventi non sono possibili a meno di pesanti ristrutturazioni del complesso produttivo, non sostenibili economicamente, e, in qualche caso, non realizzabili dal punto di vista tecnico, visti gli spazi ridotti a disposizione. Si è ritenuto pertanto non chiedere ulteriori interventi di riduzione delle emissioni diffuse, ma continuare le analisi in aria ambiente e le misure con deposimetri.

Il parametro CO derivante dalle emissioni dei forni non è stato inserito nel quadro emissivo per le motivazioni già esposte nel provvedimento di rinnovo del 2013 da cui emerge che, dopo gli approfondimenti tecnici a suo tempo condotti, le emissioni di CO paiono intrinseche al processo produttivo e non ulteriormente riducibili. Le stesse BAT Conclusions riportano la seguente nota alla tabella 1.1: *Le emissioni possono presentare valori superiori a seconda delle materie prime e/o del tipo di calce prodotta, ad esempio calce idraulica.*

Il Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo, nel parere espresso in Conferenza di Servizi, fa presente che "dalla valutazione della documentazione presentata per il riesame AIA, incentrata in particolare sull'adeguamento ai limiti emissivi previsti dalla BAT Conclusions per il settore della Calce/Cemento (Decisione del 26/03/2013) e alla presentazione della valutazione di assoggettabilità alla relazione di riferimento ex IED, non paiono emergere particolari criticità, tenuto conto che i limiti emissivi erano già stati valutati in sede di rinnovo con tempistica da raggiungere entro il 09/04/2017 per i nuovi limiti su polveri < 10 mg/Nm<sup>3</sup> (da adeguare il riferimento dell'O<sub>2</sub> dal 10 al 11 %), mentre gli NOx risultano già rispettanti il limite di 350 mg/Nmc previsto dalle BAT, sempre rif O<sub>2</sub> 11 %, essendo ad oggi prescritto un limite di 150 mg/ Nm<sup>3</sup> rif O<sub>2</sub> 10 %, dunque non si rilevano criticità nell'adeguamento ai nuovi limiti."

Lo stesso Dipartimento conclude affermando che "l'impianto possa continuare a dimostrare l'allineamento alle prestazioni associate all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili del settore specifico e che, pertanto, non si rilevino elementi contrari a tale riesame."

## Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

### *Ciclo produttivo*

#### Prescrizioni

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; i rifiuti la cui produzione non è prevedibile sono in ordine di priorità riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;
9. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
10. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
11. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
12. la cessazione definitiva dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
13. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9 quinquies lett. b), c) e d) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., se è stata presentata la relazione di riferimento, in caso contrario deve essere fatto riferimento alla lett. e) stesso comma.;
14. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

## ***Uso dell'energia***

### **Prescrizioni**

15. l'impresa deve mantenere elevate prestazioni dei cinque forni di produzione calce, che devono essere controllati mediante verifica annuale dei consumi specifici. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la ditta deve provvedere a trasmettere alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo, una relazione tecnica sui consumi specifici dei cinque forni relativa all'anno precedente, esplicitando le modalità di calcolo;

## Emissioni in atmosfera

P.E. n.	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata emissioni [h/giorno]	Durata emissioni [g/anno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		Altezza p.e. [m]	diametro o lato x lato [m o m x m]	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
								CONC. LIMITE <sup>(4)</sup>	FLUSSO DI MASSA				
								(mg/Nm <sup>3</sup> )	A (kg/h)				
1	by-pass forno 1 <sup>(3)</sup>	1.500	24	12	CONT.	150	Vedi prescrizione specifica n. xx	-	-	25,8	0,33	-	NESSUNA
2	by-pass forno 2 <sup>(3)</sup>	1.500	24	12	CONT.	150	Vedi prescrizione specifica n. xx	-	-	25,8	0,33	-	NESSUNA
3	by-pass forno 3 <sup>(3)</sup>	1.500	24	12	CONT.	150	Vedi prescrizione specifica n. xx	-	-	25,8	0,33	-	NESSUNA
4	by-pass forno 4 <sup>(3)</sup>	2.250	24	12	CONT.	150	Vedi prescrizione specifica n. xx	-	-	30,6	0,33	-	NESSUNA
6	Idratazione calce	4.000	8	40	CONT.	95	POLVERI	10	0,04	12	0,5	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
7	Silos calce idrata	sfiato	8	40	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		8	0,5 x 0,3	FILTRO A TESSUTO	NESSUNA	
8	Silos calce idrata	sfiato	8	40	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		8	0,5 x 0,3	FILTRO A TESSUTO	NESSUNA	
9	Forno 5	8.000	24	310	CONT.	160	POLVERI	10 <sup>(1)</sup>	-	16,5	0,6	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
							NOx (come NO <sub>2</sub> )	150 <sup>(1)</sup>	-				
							SOx (come SO <sub>2</sub> )	50 <sup>(1)</sup>	-				
							COT	30 <sup>(1)</sup>	-				
							Cd+Tl	0,05 <sup>(1)</sup>	-				
							Hg	0,05 <sup>(1)</sup>	-				
							altri metalli pesanti <sup>(2)</sup>	0,5 <sup>(1)</sup>	-				

P.E. n.	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata emissioni [h/giorno]	Durata emissioni [g/anno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		Altezza p.e. [m]	diametro o lato x lato [m o m x m]	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
								CONC. LIMITE <sup>(4)</sup>	FLUSSO DI MASSA				
								(mg/Nm <sup>3</sup> )	(kg/h)				
							PCDD/F	0.1 ng/PCDD/F I-TEQ/Nm <sup>3</sup> <sup>(1)</sup>	-				
10	Forni 1-4	13.200	24	310	CONT.	160	POLVERI	10 <sup>(1)</sup>	-	17	0,8	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
							NOx (come NO <sub>2</sub> )	150 <sup>(1)</sup>	-				
							SOx (come SO <sub>2</sub> )	50 <sup>(1)</sup>	-				
							COT	30 <sup>(1)</sup>	-				
							Cd+Tl	0,05 <sup>(1)</sup>	-				
							Hg	0,05 <sup>(1)</sup>	-				
							altri metalli pesanti <sup>(2)</sup>	0,5 <sup>(1)</sup>	-				
							PCDD/F	0.1 ng/PCDD/F I-TEQ/Nm <sup>3</sup> <sup>(1)</sup>	-				
11	insacco calce agricola e fase di caricamento calce Forno 5	10.000	8	150	CONT.	AMB.	POLVERI	10	0,1	8	0,3 x 0,22	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
12	silos stoccaggio calce alimentazione idratatore	1.000	8	300	CONT.	AMB.	POLVERI	10	0,01	12	1	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
13	silos stoccaggio cemento	sfiato	8	300	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		1	0,65	-	NESSUNA	
14	silos stoccaggio cemento	sfiato	8	300	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		1	0,65	-	NESSUNA	
15	silos stoccaggio cemento	sfiato	8	300	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		1	0,65	-	NESSUNA	
16	raffreddamento compressore	-	8	300	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		3	0,46 x 0,32	-	NESSUNA	

P.E. n.	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata emissioni [h/giorno]	Durata emissioni [g/anno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		Altezza p.e. [m]	diametro o lato x lato [m o m x m]	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
								CONC. LIMITE <sup>(4)</sup>	FLUSSO DI MASSA				
								(mg/Nm <sup>3</sup> )	A (kg/h)				
17	raffreddamento compressore	-	8	300	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		3	0,4	-	NESSUNA	
18	raffreddamento compressore	-	8	300	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		3	0,4	-	NESSUNA	
19	sfiato serbatoio olio combustibile	sfiato	24	300	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		5	-	-	NESSUNA	
20	sfiato serbatoio olio combustibile	sfiato	24	300	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		9	-	-	NESSUNA	
21	sfiato serbatoio olio combustibile	sfiato	24	300	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		5	-	-	NESSUNA	
22	sfiato serbatoio olio combustibile	sfiato	24	300	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		5	-	-	NESSUNA	
23	sfiato serbatoio gasolio autotrazione	sfiato	24	300	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI		2,5	-	-	NESSUNA	
24	macinazione e vagliatura	8.000	24	300	CONT.	30	POLVERI	10	0,08	5	0,35	FILTRO A TESSUTO	TRIENNALE
25	Silos calce idrata	sfiato	8	5	DISC.	AMB.	INQUINANTI TRASCURABILI			3	0.70	FILTRO A MANICHE	NESSUNA
D1	Attività dello stabilimento						POLVERI	EMISSIONI DIFFUSE				Vedi prescrizioni specifiche	

(1) gas secco, tenore di ossigeno di riferimento pari all' 11%, media oraria

(2) mercurio e suoi composti, espressi come mercurio + antimonio e suoi composti, espressi come antimonio + arsenico e suoi composti, espressi come arsenico + piombo e suoi composti, espressi come piombo + cromo e suoi composti, espressi come cromo + cobalto e suoi composti, espressi come cobalto + rame e suoi composti, espressi come rame + manganese e suoi composti, espressi come manganese + nichel e suoi composti, espressi come nichel + vanadio e suoi composti, espressi come vanadio

(3) punti di emissione utilizzati nella fase di avviamento dei forni 1- 4

(4) limiti orari.

## Prescrizioni specifiche

1. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite del Quadro Emissivo i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto degli impianti. In particolare, per i cinque forni di produzione calce, la durata complessiva nell'arco dell'anno di tali fasi durante le quali non è garantito il rispetto dei valori limite di emissione non deve superare le 288 ore complessive. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
4. durante i primi due giorni di avviamento dei forni, il combustibile utilizzato deve essere esclusivamente il metano;
5. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza;
6. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata **entro 8 ore** alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
7. gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate;
8. in relazione alle emissioni diffuse, l'Impresa deve provvedere ad effettuare le operazioni di pulizia della zona esterna forni e carico automezzi con cadenza settimanale, secondo quanto riportato nel protocollo adottato in seguito al rilascio della Det. Dir. n. 439 del 28 aprile 2006. Le operazioni di pulizia devono essere annotate su apposito registro;
9. in relazione alle emissioni diffuse, l'Impresa deve provvedere ad effettuare il rilevamento annuale nei punti individuati in accordo con l'Organo tecnico di controllo. L'Impresa deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo e all'A.S.L. competente, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare tali determinazioni. I risultati devono essere trasmessi **entro il 30 aprile dell'anno successivo e contestualmente alla relazione annuale del Piano di Monitoraggio e Controllo**, agli Enti di cui sopra, insieme ad una relazione mirata ad una valutazione delle emissioni diffuse di polveri, e all'analisi delle aree interessate dalla ricaduta, tenendo anche conto di quanto rilevato dai deposimetri installati;
10. le connesse operazioni di manutenzione dei filtri devono essere registrate e mantenute in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
11. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;

12. i condotti di scarico dovranno essere verticali verso l'alto e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente Autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;

### Monitoraggi iniziali e periodici

13. per i punti di emissione non ancora realizzati, modificati o attivati alla data di notifica del presente provvedimento, l'Impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio. Per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni nn. 17 e 18. I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
14. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, secondo la periodicità indicata nel Quadro Emissivo; **per i punti di emissione n. 9 e 10** l'impresa deve provvedere **annualmente** anche alla **determinazione del parametro CO** ed i risultati ottenuti devono essere normalizzati alle condizioni riportate nel Quadro Emissivo;
15. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
16. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
17. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988); Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
18. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/inquinamento/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria#EM>

## Scarichi acque reflue

### Quadro emissivo e limiti di emissione

N° Scarico finale	Scarico parziale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore <sup>1</sup>	Volume medio annuo scaricato			Impianti/-fasi di trattamento
					anno di riferimento	Portata media		
						m <sup>3</sup> /g	m <sup>3</sup> /a	
S1	Scarico civile	-	Saltuario	F Pubblica fognatura				
S2 – S4	Dilavamento tetti, strade e piazzali	-	Saltuario	Canale di Piasco				

### Limiti emissione e punti di campionamento

N° Scarico finale	Punti campionamento	Limiti di emissione
S1	-	Sempre ammesso ai sensi di legge.
S2 – S4	-	Da gestire secondo quanto previsto da piano di prevenzione e gestione aziendale

<sup>1</sup> F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo

## **Prescrizioni**

1. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. devono essere presenti e mantenuti efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
3. deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
4. per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni di cui sopra, si deve fare riferimento al regolamento degli scarichi in fognatura predisposto dal gestore del servizio idrico integrato;
5. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
6. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;
7. i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
8. tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
9. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;

### ***Per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche:***

10. è fatto obbligo di realizzare le previsioni progettuali ed applicare le procedure gestionali descritte nella documentazione prodotta;
11. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
12. i sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche devono essere mantenuti efficienti e liberi da intasamenti, nonché sottoposti a regolare manutenzione e pulizia;
13. le movimentazioni di rifiuti e materiali in genere non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia, si deve fare riferimento a quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

## ***Emissione sonora***

### **Quadro emissivo e limiti di emissione**

Per i limiti di emissione ed immissione deve essere fatto riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per quanto riguarda le emissioni sonore, la ditta rientra nella definizione di impianto a ciclo produttivo continuo di cui all'art. 2 del D.M. 11/12/1996.

## **Prescrizioni**

1. Tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche:
  - entro 6 mesi dalla messa a regime del nuovo impianto di produzione malta (calce e canapa)
  - prima della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA.

Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;

3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA la medesima dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.

## **Adempimenti in merito all'applicazione del D.M. 272/2014**

1. l'azienda deve predisporre, **entro 12 mesi dalla notifica del presente provvedimento**, la relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014 ed inviarla entro lo stesso termine all'autorità competenti.



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Riesame con valenza di rinnovo

**CALCE PIASCO S.r.l. - Piasco**

**ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>COMPARTO: ENERGIA .....</b>	<b>4</b>
<b>COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA.....</b>	<b>5</b>
<b>COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI.....</b>	<b>6</b>
<b>COMPARTO:EMISSIONI SONORE.....</b>	<b>6</b>
<b>COMPARTO:RIFIUTI.....</b>	<b>6</b>
<b>CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE.....</b>	<b>7</b>

## PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i criteri definiti nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 271, comma 17 e le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" e relativi aggiornamenti, ove presenti. L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
  - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
  - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1.
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
  - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
  - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

## COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Calcare	Misura diretta discontinua	t/anno	-	pesa	Mensile	Referti conservati per almeno 2 anni presso lo stabilimento
Ossido sfuso	Misura diretta discontinua	t/anno	-			
Calce idrata	Misura diretta discontinua	t/anno	-			
Grassello	Misura diretta discontinua	t/anno	-			
Calce agricola	Misura diretta discontinua	t/anno	-			
Malte	Misura diretta discontinua	t/anno	-			
Indice utilizzo calcare	Calcoli sulla base dei parametri operativi	%	-	n.a.		
Ossido: stabilità	Misura diretta discontinua	-	EN 459-2-2001	Laboratorio interno	Bimestrale	Referti conservati per almeno 2 anni presso lo stabilimento
Analisi chimica ossido (CaO, MgO, SO <sub>3</sub> )	Misura diretta discontinua	%	EN 459-2-2001 EN 196-2	Laboratorio interno	Bimestrale (SO <sub>3</sub> ) Quindicinale (CaO, MgO)	Referti conservati per almeno 2 anni presso lo stabilimento
Analisi chimica ossido (CO <sub>2</sub> )	Misura diretta discontinua	%	EN 459-2-2001	Laboratorio interno	Quindicinale	Referti conservati per almeno 2 anni presso lo stabilimento
Grassello: stabilità	Misura diretta discontinua	-	EN 459-2-2001	Laboratorio interno	Bimestrale	Referti conservati per almeno 2 anni presso lo stabilimento
Analisi chimica grassello (CaO, MgO, SO <sub>3</sub> )	Misura diretta discontinua	%	EN 459-2-2001 EN 196-2	Laboratorio interno	Bimestrale (SO <sub>3</sub> ) Quindicinale (CaO, MgO)	Referti conservati per almeno 2 anni presso lo stabilimento
Analisi chimica grassello (CO <sub>2</sub> )	Misura diretta discontinua	%	EN 459-2-2001	Laboratorio interno	Quindicinale	Referti conservati per almeno 2 anni presso lo stabilimento
Grassello: acqua libera	Misura diretta discontinua	%	EN 459-2-2001	Laboratorio interno	Bimestrale	Referti conservati per almeno 2 anni presso lo stabilimento
Calce idrata: finezza	Misura diretta discontinua	%	EN 459-2-2001	Laboratorio interno	Giornaliera	Referti conservati per almeno 2 anni presso lo stabilimento

## COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Temperatura forni	Misura diretta continua	°C	n.a.	All'interno dei tini	In continuo	-
Consumo di metano	Misura diretta continua	m <sup>3</sup> /anno	n.a.	Contatore	-	Referti conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di metano <sup>(1)</sup>	Calcoli sulla base dei parametri operativi	m <sup>3</sup> /t prodotto finito	n.a.	Contatore	Annuale	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento. Vedere apposita prescrizione in allegato 1 "Uso dell'energia"
Consumo di carbone	Stima sulla base delle giacenze a inizio e fine anno	t/anno	n.a.	Cumuli stoccaggio carbone	Annuale	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.
Consumo specifico di carbone <sup>(1)</sup>	Calcolo sulla base dei parametri operativi	kg/t di prodotto finito	n.a.	Cumuli di stoccaggio carbone	Annuale	Vedere apposita prescrizione in allegato 1 "Uso dell'energia"
Assorbimento di potenza elettrica	Misura diretta continua	kW	n.a.	Contatore	In continuo	-
Consumo specifico di energia elettrica <sup>(2)</sup>	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto finito	n.a.	Contatore	Annuale	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

<sup>(1)</sup> per la produzione ossido (specificando i consumi dei cinque forni)

<sup>(2)</sup> per ciascun prodotto finito

n.a.: non applicabile

## COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	Rif. D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – parte V art. 271 e All. VI; DM 31/01/2005 <sup>(1)</sup> e inoltre Decisione 26/03/2013 punto 1.3	6, 9, 10, 11, 12, 24	Annuale per i p.e. nn. 9 e 10. Triennale per i restanti punti di emissione	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
Polveri diffuse	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	Come per il parametro Polveri	Vedere apposita prescrizione in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”	Vedere apposita prescrizione in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”	-
NOx	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	Come per il parametro Polveri	9, 10	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
SOx	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	Come per il parametro Polveri	9, 10	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	Come per il parametro Polveri	9, 10	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
COVNM	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	Come per il parametro Polveri	9, 10	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
COT	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	Come per il parametro Polveri	9, 10	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
Metalli pesanti	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	Come per il parametro Polveri	9, 10	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”
PCDD/f	Misura diretta discontinua	PCDD/F I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	Come per il parametro Polveri	9, 10	Annuale	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 “Emissioni in atmosfera”

(1) fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271 comma 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., osservare, nella scelta dei metodi, la scaletta di priorità dallo stesso individuata e di seguito ripresa: “... norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti”

**COMPARTO: RISORSE IDRICHE E SCARICHI**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei parametri operativi	m <sup>3</sup> /t prodotto finito	Metodo interno C.P.	Contatore	Annuale	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Solidi sospesi (acque meteoriche)	Misura diretta discontinua	mg/l	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	S2, S3, S4	Annuale	Certificati analitici conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

**COMPARTO:EMISSIONI SONORE**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	entro 6 mesi dalla messa a regime del nuovo impianto di produzione malta (calce e canapa)	Registrazione e contestuale invio agli enti competenti
Livello di immissione					prima della presentazione dell'istanza di riesame dell'AIA.	

**COMPARTO:RIFIUTI**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	FREQUENZA	NOTE
Classificazione dei rifiuti con codice CER a specchio	Misura diretta discontinua	n.a.	----	La classificazione può essere effettuata a mezzo di indagine analitica, oppure desunta dalle schede tecniche di sicurezza dei prodotti utilizzati. Deve essere effettuata al primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti.	Referti analitici conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento.

## CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA
Emissioni sonore	Livelli di immissione	Al confine aziendale e/o presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei	1 volta durante la vigenza dell'AIA
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Portata	C9 e C10	1 volta durante la vigenza dell'AIA per ciascun forno
	Ossigeno		
	Polveri		
	NO <sub>x</sub> come NO <sub>2</sub>		
	Metalli (Hg, Cd+Ti, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn)		